

dei premi.

Le polizze accendali in caso di sospensione del pagamento dei premi, prevedono il congelamento della riserva costituitasi alla data di sospensione, il cui importo si rende disponibile solo in caso di cessazione dal servizio o di trasferimento al Fondo T. T.

Tale limitazione, in fase con la legge del Fondo T. T. del 1942 in quanto alla sospensione del pagamento dei premi doveva seguire contestualmente la liquidazione per cessazione dal servizio o per iscrizione al Fondo, non appare più giustificata nello attuale regime di proroga, tanto più che i versamenti al Fondo, anche se sospesi, rimangono sempre fruttiferi di interessi.

La necessità di una regolamentazione più opportuna già era apparsa, ma ogni decisione era stata sempre differita in attesa di una revisione totale in sede di emanazione della nuova legge sul Fondo, tanto più che la interpretazione di questa - sulla base del progetto presentato - fa presumere la copertura assicurativa ridotta